



# **REGOLAMENTO SETTORE AMATORIALE**

*Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 353 del 21 luglio 2016*

## **INDICE**

Art. 1 – Disposizioni Generali

Art. 2 – Tesseramento

Art. 3 – Le Associazioni

Art. 4 – Gli Istruttori

Art. 5 – Responsabili di manifestazioni di Gym-Boxe

Art. 6 – Le Manifestazioni

Art. 7 – Le Attività Riconosciute

Art. 8 – Responsabile Regionale Amatoriale

Art. 9 – Norma Transitoria

Art. 10 – Norma Finale

Art. 11 – Entrata in vigore

## **Art. 1 – Disposizioni Generali**

1. La GYM BOXE è l'attività fisico sportiva del settore amatoriale ai sensi dell'art.17 dello Statuto Federale e disciplinata dal seguente regolamento.
2. La GYM BOXE amatoriale non rientra nei programmi federali di attività sportiva agonistica di cui all'art.18 dello Statuto Federale.
3. La denominazione GYM BOXE ed il logo che la rappresenta quale marchio d'impresa sono registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) con il codice identificativo n.PG2006C0381; il loro uso improprio ovvero non autorizzato è punito dalle leggi vigenti.
4. Sono pugili del Settore Amatoriale coloro che, uomini e donne, praticano l'attività non agonistica ed hanno come obiettivo la cura del benessere psicofisico attraverso l'apprendimento dei fondamentali tecnico-tattiche propedeutici all'attività del pugilato senza contatto pieno.
5. L'attività della GYM BOXE riguarda tutti i soggetti d'età **dai 14 anni compiuti in poi**. Appartengono alla GYM BOXE tutte le articolazioni che si praticano in forma individuale e in coppia secondo le diverse articolazioni disciplinate dall'art. 7.

## **Art. 2 – Tesseramento**

1. Per la pratica della GYM BOXE è obbligatorio essere tesserati alla F.P.I. attraverso le Associazioni ad essa affiliate, secondo i termini e le modalità indicate nelle apposite circolari annualmente emanate dalla F.P.I..
2. Per effettuare il tesseramento, è necessario acquisire il certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato ai propri assistiti dal medico di medicina generale o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai sensi del D.M. dell'8.08.2014.
3. I pugili del Settore Amatoriale non possono essere tesserati in qualità di pugile agonista.
4. Ogni atleta amatore per la partecipazione a dimostrazioni dovrà essere in regola con il tesseramento e dovrà disporre di un proprio "Libretto personale" dove sono trascritti i dati relativi alle visite mediche, al tesseramento, le dimostrazioni e l'attività svolta.
5. Le fasce di età degli atleti amatori per la partecipazione alle attività federali sono così suddivise:
  - Junior : 14 - 17 anni
  - Senior : 18 - 40 anni
  - Master : 41 - 65 anni
6. L'attività Amatoriale competitiva, a contatto controllato, ha come limite 65 anni da compiere nell'anno cui il tesseramento si riferisce e prevede la certificazione di tipo B1 secondo i regolamenti di gara.

## **Art. 3 –Le affiliazioni**

1. Le attività previste dalla GYM BOXE possono essere praticate esclusivamente all'interno di tutte le Associazioni o Società Sportive dilettantistiche affiliate alla F.P.I.
2. Le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate che intendono svolgere le attività della GYM BOXE devono avvalersi di un Tecnico abilitato dai corsi di formazione organizzati dal Settore Tecnici Sportivi della F.P.I.

## **Art. 4 – Gli Istruttori**

1. La FPI organizza corsi regionali per il conseguimento della qualifica di Istruttore di Gym Boxe secondo quanto previsto e stabilito dal Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.
2. Con la qualifica d'Istruttore di GYM BOXE si è abilitati a svolgere anche le mansioni di Arbitro/Giudice/Cronometrista previa aggiornamento nella singola articolazione della Gym Boxe.

#### **Art. 5 – Responsabili di manifestazioni di Gym Boxe.**

1. Sono responsabili di manifestazioni Gym Boxe i seguenti soggetti:
  - a) Il Commissario di manifestazioni Amatoriali, rappresentato da un Istruttore abilitato, designato dal Coordinatore del Settore Amatoriale e/o dal Comitato Regionale.
  - b) L'Arbitro/Giudice, rappresentato da un Istruttore abilitato, è designato dal Commissario di manifestazioni Amatoriali, scelto tra gli Istruttori presenti alla Manifestazione.
  - c) Il Medico di servizio.
  - d) Il Cronometrista, rappresentato anche da un Istruttore abilitato o da altra persona valutata idonea al caso ed individuata dal Commissario della manifestazione.

#### **Art. 6 – Le Manifestazioni**

1. Le Manifestazioni possono essere organizzate, previa richiesta al competente Comitato Regionale, dalle Associazioni e Società in regola con l'affiliazione alla F.P.I..
2. Il Comitato Regionale autorizza l'organizzazione delle manifestazioni a seguito della competente verifica e vigila sul regolare svolgimento nel rispetto dello specifico regolamento tecnico di cui all'art. 7.
3. Per spazio manifestazione si intende il ring omologato oppure idonee materassine omologate appositamente attrezzate allo scopo di garantire la sicurezza e la salvaguardia dell'integrità fisica degli Atleti.
4. In tutte le manifestazioni, dal carattere regionale oppure nazionale, deve essere presente un medico di servizio nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 7 – Le Attività Riconosciute**

1. Le Attività Amatoriali rientranti della GYM BOXE riconosciute dalla FPI mediante approvazione del rispettivo regolamento tecnico sono:
  - a) BOXE IN ACTION
  - b) SOFT BOXE
  - c) LIGHT BOXE
  - d) BOXE COMPETITION
2. Gli insegnanti delle suddette discipline dovranno conseguire la qualifica di Istruttore Gym Boxe mediante i corsi di cui all'art. 4. La FPI gestirà un elenco aperto per il riconoscimento delle singole attività/discipline riconosciute ed operanti sul territorio.
3. La FPI potrà inserire, a titolo sperimentale, nuove articolazioni nelle attività di Gym Boxe.

#### **Art. 8 – Responsabile Regionale per l'attività amatoriale**

Ogni Comitato Regionale nomina un responsabile per l'attività amatoriale con compiti di promozione, organizzazione e controllo dell'attività. La persona indicata verrà dotata di un tesserino di riconoscimento con la qualifica di Responsabile Regionale FPI Gym Boxe.

#### **Art. 9 – Norma Transitoria**

Le Attività sopra regolamentate, hanno carattere di sperimentazione e sottoposte a periodiche valutazioni e verifiche.

#### **Art. 10 – Norma Finale**

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme fissate dallo Statuto e dai Regolamenti della F.P.I.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.